Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 10

6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

159ª seduta: mercoledì 14 aprile 2010

Presidenza del vice presidente FERRARA

IN 0754
TIPOGRAFIA DEL SENATO (170)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 7
GERMONTANI *(PdL)* 6
LANNUTTI *(IdV)* 10
MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 3, 4

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Avverto che, d'intesa con il presentatore, senatore Molinari, lo svolgimento dell'interrogazione 3-01208 sull'aliquota IVA versata dai centri benessere e *fitness* è rinviato ad altra seduta.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01253, presentata dal senatore Lannutti.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Con l'interrogazione in questione il senatore Lannutti, premesso che l'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, ha stabilito la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria per i soggetti di imposta residenti nei Comuni della Regione Molise colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 e che non risultano integralmente compensate ai Comuni le minori entrate derivanti dalla riscossione dei tributi locali (ICI, TARSU, TOSAP), chiede, tra l'altro, se non si intendano adottare a favore dei predetti Comuni le iniziative necessarie a prevedere l'integrale compensazione dei mancati introiti.

Al riguardo, si fa presente che il termine per la sospensione dei versamenti in questione è stato reiteratamente prorogato con varie ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, da ultimo, fino al 30 giugno 2008 dall'articolo 6-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Inoltre, l'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso ai soggetti residenti o aventi domicilio nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 il beneficio dell'abbattimento del 60 per cento delle somme dovute a fronte dei tributi sospesi, disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, prevedendo che alla copertura dei conseguenti oneri si provveda a valere sulle risorse iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tenuto conto che il citato fondo è stato a suo tempo quantificato considerando esclusivamente il minor gettito dei tributi erariali e che il suo adeguamento non può essere disposto in via amministrativa, si comunica

che l'integrale rimborso delle minori entrate registrate dagli enti locali, nonché lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie devono essere previsti da un apposito intervento legislativo che, nel quantificare i conseguenti oneri, si faccia anche carico di reperire la necessaria copertura finanziaria.

LANNUTTI *(IdV)*. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta fornita alla mia interrogazione, che però ritengo insoddisfacente. Infatti l'interrogazione trae spunto dalle numerose segnalazioni dei Comuni molisani. In particolare, il Comune di Ururi ha lamentato il fatto che l'esattoria che ha in carico l'esazione dei tributi continua a richiedere il pagamento anche delle imposte di cui è stata disposta la sospensione.

Se mi consente, signor Presidente, consegno, a titolo di approfondimento, copia di un carteggio avente ad oggetto i tributi locali dei Comuni molisani terremotati e la documentazione riguardante la Regione Molise e la struttura commissariale attività *post*-sisma. Del resto, il commissario Bertolaso, rispondendo ad alcuni legali, ha affermato che il problema esiste, signor Sottosegretario. Comunque, i terremotati sono tutti uguali. Abbiamo vissuto il dramma dell'Abruzzo ed è necessario assicurare parità di trattamento, sotto il profilo normativo e fiscale, a tutti i soggetti che risiedono in territori colpiti da eventi sismici. Alla fine chi non può pagare è costretto a indebitarsi e a chiedere prestiti per far fronte alle spese.

Per queste ragioni non considero soddisfacente la risposta e la prego, signor Sottosegretario, di adoperarsi affinché il Governo, anche sulla base delle segnalazioni dei Comuni interessati, approfondisca le problematiche denunciate con riferimento agli enti locali della Regione Molise.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01217, presentata dalla senatrice Germontani e da altri senatori.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione 3-01217 si pongono quesiti in ordine al testo unificato dei disegni di legge nn. 413, 465 e 508, recanti la previsione di una garanzia sovrana dello Stato per crediti vantati da imprese italiane nei confronti della Libia. Si tratta di tre disegni di legge di contenuto analogo che prevedono, tra l'altro, la concessione di una garanzia da parte dello Stato per crediti insoluti e non assicurati, vantati da soggetti di nazionalità italiana nei confronti del Governo libico.

Le proposte indicano come beneficiari i cittadini, gli enti e le società italiane che abbiano subito la perdita di beni, diritti ed interessi per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia dal 10 gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche. In particolare, i disegni di legge in questione prevedono il rilascio al titolare del credito insoluto di una «garanzia sovrana dello Stato» di diritto per l'importo, comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi legali, riconosciuto da un'apposita

commissione paritetica di nuova istituzione, «nel limite massimo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge».

I citati disegni di legge accomunano situazioni ed episodi tra loro profondamente eterogenei: da un lato, le perdite di beni subite a causa degli espropri, delle confische e della espulsione dei nostri connazionali in conseguenza della rivoluzione libica del 1970, già oggetto di interventi legislativi susseguitisi negli anni, che ha previsto la corresponsione di indennizzi per la perdita di beni, diritti, interessi, crediti e avviamento commerciale a seguito dei provvedimenti rivoluzionari adottati dalla Libia nel 1970; dall'altro, le perdite subite da cittadini e imprese italiane a causa di inadempimenti, anche recenti, del Governo libico.

Giova precisare che in ordine alla questione sollevata sono stati emanati nel corso degli anni i seguenti provvedimenti legislativi: la legge n. 1066 del 1971, recante concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti; la legge n. 16 del 1980, recante disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero; la n. 135 del 1985, recante disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero; la n. 98 del 1994, recante interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero; nonché, da ultimo la legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Per quest'ultimo provvedimento si è tenuto conto che l'Italia, negli anni dell'isolamento internazionale della Libia, è stata il principale *partner* di riferimento per Tripoli. Nonostante ciò, mentre la Libia andava normalizzando i propri rapporti con i Paesi occidentali, continuavano a pesare sul rapporto bilaterale italo-libico tutte le problematiche e i contenziosi retaggio del passato coloniale. Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione persegue, pertanto, l'obiettivo strategico, per un verso, della chiusura definitiva del «capitolo del passato», con la soluzione dei contenziosi bilaterali, e, per altro verso, della costruzione di una nuova fase delle relazioni italo-libiche, basata sul rispetto reciproco, sulla pari dignità e su un rapporto paritario e bilanciato. Tale duplice finalità è affermata esplicitamente nel preambolo del Trattato, nel quale si fa anche riferimento al rammarico già espresso dall'Italia per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana, alle iniziative già realizzate dal nostro Paese in attuazione delle precedenti intese, nonché al contributo

dato dall'Italia al superamento dell'embargo nei confronti della Libia. Sempre nel preambolo, le due parti esprimono l'intenzione di fare del Trattato il quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo di un rapporto bilaterale «speciale e privilegiato», caratterizzato da un forte e ampio partenariato politico, economico e in tutti gli altri settori di collaborazione.

Su un piano più generale, dopo aver rimarcato i legami di amicizia tra i due popoli e il comune patrimonio storico e culturale, le due parti riaffermano il loro impegno a operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità, in particolare nella regione del Mediterraneo. A questo riguardo è fatto anche riferimento, sempre nel preambolo, alla partecipazione dell'Italia e della Libia rispettivamente all'Unione europea e all'Unione africana, nei cui ambiti le parti si riconoscono impegnate nella costruzione di forme di cooperazione e di integrazione in grado di favorire l'affermazione della pace, la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente.

La firma del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con Tripoli segna, in definitiva, un cambiamento «storico» nelle relazioni bilaterali e se, come riteniamo, da parte libica si vorrà onorare in buona fede gli impegni assunti, la sua applicazione consentirà di superare definitivamente i contenziosi bilaterali e di avviare una nuova fase nel rapporto tra l'Italia e la Libia, caratterizzata dal rafforzamento della collaborazione in tutti i campi di reciproco interesse e dalla creazione di un forte partenariato politico ed economico. Si soggiunge che l'approvazione della legge in questione ha richiesto un notevole sforzo economico all'Italia previsto in circa 4 miliardi di euro distribuiti in 20 anni.

Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte e tenuto conto che attraverso i disegni di legge citati nell'interrogazione verrebbero introdotte misure non giustificate di duplicazione degli interventi, si è dell'avviso che l'introduzione di ulteriori iniziative favorevoli a soddisfare le problematiche sollevate con il documento parlamentare in discussione non possano trovare al momento accoglimento data l'attuale situazione della finanza pubblica.

GERMONTANI *(PdL)*. Ringrazio il sottosegretario Molgora per il quadro storico riassuntivo dei rapporti tra l'Italia e la Libia e dell'ultimo accordo, che sarà sicuramente importante anche per le nostre imprese e per gli sviluppi futuri, ma sottolineo che la questione è stata posta anche nel corso di questa legislatura ed abbiamo svolto audizioni al riguardo. Si tratta di crediti – come lei stesso, signor Sottosegretario, ha rilevato – che riguardano diverse casistiche: le famiglie degli esuli cacciati a seguito della rivoluzione di Gheddafi; centinaia di imprese che negli anni Settanta sono state espulse dalla Libia e costrette a cedere improvvisamente i loro beni e le loro attività; crediti riconosciuti da enti e compagnie governative libiche, alcuni confermati da sentenze delle stesse corti libiche.

Sembrava di aver avuto assicurazioni in tal senso in occasione dei precedenti incontri quando la questione era stata sollevata a seguito delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione e dall'esterno, dalle maggiori

associazioni che rappresentano i creditori della Libia; ci sembrava che da parte del Governo ci fosse stato un impegno a risolvere la questione e quindi a confermare le rassicurazioni già date in Commissione riguardanti la copertura finanziaria, tant'è che ho presentato l'interrogazione in esame con l'auspicio di avere dal Governo una risposta rassicurante da trasferire alle associazioni.

A questo punto, però, mi sembra che la risposta del Sottosegretario sia piuttosto negativa; mi sarei aspettata un'altra risposta da parte del Governo anche se mi rendo conto di quanto è stato detto e dell'ulteriore sforzo che è stato fatto. Però è chiaro che la questione esiste, che questi crediti ci sono e sono certi e che in qualche modo bisogna trovare una soluzione. Quindi, Sottosegretario, dichiarandomi solo parzialmente soddisfatta della riposta, le chiedo di porre nuovamente la questione perché mi sembra che non possiamo dare assolutamente una risposta in questo senso alle associazioni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

i residenti a vario titolo soggetti di imposta di 14 comuni della regione Molise colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, come individuati con i decreti 14 e 15 novembre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze (Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Collotorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morione del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ururi), hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi (ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2002);

detto regime di sospensione, legato alla situazione d'emergenza *post* sisma, è stato in seguito prorogato fino alla data ultima del 30 giugno 2008. In questo lungo periodo si è registrato pertanto il pressoché totale azzeramento delle entrate comunali derivate dalla riscossione dei tributi locali (ICI, TARSU e TOSAP);

tuttavia, nel periodo di vigenza del citato provvedimento, sono state previste dal Governo alcune misure in favore dei citati Comuni intese alla parziale compensazione degli ammanchi nelle entrate comunali:

1) articolo 1-*quater*, comma 3, decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2003: anticipazione ICI 2003 nella misura del 50 per cento del riscosso per come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno;

2) articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004: anticipazione ICI 2004-2005 nella misura del 50 per cento;

3) articolo 1-*decies*, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2005, cui vanno aggiunte le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 12 ottobre 2007: liquidazione in favore dei singoli enti interessati di una quota parte del fondo stanziato con il citato decreto-legge n. 44 del 2005, come da tabella allegata al decreto ministeriale 12 ottobre 2007 quale «anticipazione» sul non riscosso per ICI e TARSU negli anni 2003-2004-2005;

delle suddette provvidenze, solo l'ultima veniva concretamente realizzata, per cui, a fronte della sospensione della riscossione dei tributi locali, regime straordinario collegato all'emergenza sisma protrattasi per 6 anni, un Comune come, ad esempio, quello di Ururi (2.800 abitanti) si

è visto liquidare nel dicembre 2007 un importo di poco superiore a 90.000 euro a fronte di mancati introiti per circa 1.500.000 euro;

considerato che:

la sospensione per 6 anni dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari disposta con il decreto-legge n. 245 del 2002 in favore degli amministrati dei citati comuni molisani ha significativamente danneggiato questi enti, impedendo loro di attendere alle politiche locali riguardanti ogni sorta di contingenze quali il dissesto del territorio (a maggior ragione nella disastrosa situazioni del *post* terremoto), la cura della rete stradale comunale, l'obbligo di assicurare i servizi essenziali almeno alle categorie più disagiate, la raccolta e la gestione dei rifiuti, la stessa garanzia di una retribuzione certa per i dipendenti comunali, eccetera. Le condizioni di lavoro del Governo locale, per effetto dell'ammanco, sono state tali da far temere in più di una circostanza che si potesse ricadere nella fattispecie del dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL);

in buona sostanza, malgrado le disposizioni di proroga del provvedimento di sospensione degli adempimenti tributari fossero tutte regolarmente dotate di copertura finanziaria con oneri a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato, Presidente della Regione Molise, i Comuni del cratere sismico non hanno potuto usufruire di alcun adeguato contributo compensativo dei minori introiti;

ciò confligge con l'articolo 149 del TUEL che incardina l'autonomia finanziaria del Comune sulla certezza di risorse proprie (oltre che trasferite), enfatizzando l'autonomia impositiva per finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità e, laddove vi siano esigenze di spese eccezionali non prevedibili *ex ante*, prevede che siano assegnati all'ente contributi specifici ovvero che possano essere erogati in suo favore trasferimenti straordinari;

la materia è disciplinata altresì dall'articolo 119 Costituzione il quale, oltre a stabilire che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, prevede, in particolare, al quinto comma: «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni»;

considerato inoltre che all'illustrata circostanza dell'omessa contribuzione in favore degli enti in parola (pur prevista e dovuta in situazioni di eccezionalità *ex* articolo 149 del TUEL), si aggiunge la penalizzante previsione del recupero dell'ammanco con le seguenti modalità: 1) abbattimento del 60 per cento sul *quantum* dovuto per ciascun tributo; 2) esazione del residuo in 120 rate mensili distribuite in 10 anni (articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 162), viene a configurarsi un quadro generale fortemente penalizzante per le autonomie locali in violazione del principio generale di autonomia finanziaria dei Comuni normativamente stabilito e con l'inesorabile allontanamento nel tempo di un ritorno

alla legalità di un'ordinaria autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie,

si chiede di sapere:

se non si intendano adottare con urgenza tutte le iniziative utili a favore dei Comuni indicati in premessa, volte a provvedere all'integrale compensazione del pregiudizio connesso ai mancati introiti conseguenti al provvedimento di sospensione degli adempimenti tributari previsti;

quali concrete iniziative urgenti ed immediate intenda assumere il Governo al fine di garantire un'adeguata contribuzione finanziaria dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 in applicazione degli articoli 149 del TUEL e 119 della Costituzione;

se, attesa la perdurante emergenza economico-finanziaria del periodo *post* sisma, non si intendano assumere, in favore dei Comuni interessati concomitanti misure di sostegno quali forme di agevolazione per l'accesso al credito;

se, in ogni caso, non si intendano adottare, per il recupero del non-riscosso dai contribuenti, regole improntate a razionalità che, senza pregiudicare l'interesse dei singoli contribuenti, assicurino la tutela delle esigenze finanziarie e di governo delle autonomie locali per come previste e tutelate dalla Carta costituzionale.

(3-01253)

GERMONTANI, COMPAGNA, PONTONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nella XV Legislatura furono presentati in Senato tre disegni di legge per una garanzia sovrana dello Stato a favore delle imprese creditrici della Libia, il n. 934 del sen. Giorgio Benvenuto ed altri; il n. 1116 del sen. Maurizio Eufemi ed altri e il n. 1284 a firma del sen. Giorgio Costa;

i suddetti disegni di legge furono calendarizzati e posti all'esame della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato e l'incarico di relatore venne affidato al sen. Eufemi;

il 4 ottobre 2007 il relatore ha proposto un testo unificato dei tre disegni di legge, al quale non fu presentato alcun emendamento;

nel corso della XVI Legislatura sono stati ripresentati i disegni di legge n. 413 a firma del sen. Costa, n. 465 a firma del sen. Giovanardi e n. 508 a firma del sen. Barbolini ed altri, tutti recanti il richiamato testo unificato;

tali disegni di legge sono stati assegnati per l'esame alla 6ª Commissione permanente che da oltre un anno attende la copertura finanziaria, puramente cautelativa, di 650 milioni di euro previsti e ripartiti nelle prossime sette annualità finanziarie;

in sede di esame del disegno di legge di ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia furono approvati all'unanimità e con parere favorevole del Governo tre ordini del giorno che impegnavano il Governo a favorire l'approvazione dei suddetti disegni di legge e quindi alla relativa copertura finanziaria;

l'art. 35 della Costituzione italiana «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» con particolare riferimento alla tutela del lavoro italiano all'estero;

in corso di esame in 6ª Commissione il rappresentante del Governo aveva garantito circa la volontà di fornire ai commissari i profili di quantificazione e copertura degli oneri finanziari sui predetti disegni di legge n. 413 e connessi,

si chiede di sapere se e con quali tempi il Ministro in indirizzo intenda dare seguito alle rassicurazioni già confermate in Commissione riguardanti gli oneri finanziari dei disegni di legge n. 413 e connessi.

(3-01217)

€ 1,00